FAQ aggiornate al 27 Dicembre 2019

Nr	Domanda	Risposta
48	Ai fini del calcolo della soglia del 30% come costi sostenuti dell'OdR nell'ambito del progetto, devono essere prese in considerazione anche eventuali attività di consulenza previste da partner di progetto allo OdR stesso? Esempio: costi OdR 28%; costi generico partner 20% di cui 5% previsto in consulenza allo OdR; è possibile?	Premesso che, gli OdR partner della aggregazione possono complessivamente sostenere costi per un ammontare non inferiore al 10% e non superiore al 30% dei costi del programma si risponde negativamente in quanto, il disposto del paragrafo 3.3 *Cointeressenza* delle "Linee guida alla rendicontazione dei costi ammissibili per progetti di rs&i e per la realizzazione di investimenti per le infrastrutture di ricerca" (versione n. 2) dove è scritto: "*... Nel caso di progetti svolti in partenariato,* ***non sono ammissibili i costi*** *che derivino dall'instaurarsi di rapporti commerciali* ***che diano origine alla fatturazione delle prestazioni tra partner di uno stesso raggruppamento*** *oppure tra persone fisiche aventi rapporti di cointeressenza con aziende di uno stesso raggruppamento e altri partner. Con riferimento alla fattispecie dei Consorzi e Società consortili che per la realizzazione dei progetti si avvalgono del personale delle società consorziate, si precisa che è possibile rendicontare i costi solo delle consorziate e dei soci consortili di primo livello. ...",* non consente quanto ipotizzato in domanda.

fonte: http://burc.regione.campania.it

49	In riferimento all'Avviso pubblico per la selezione di Progetti di Ricerca e Sviluppo per Sistemi e Tecnologie Abilitanti per l'Industria dell'Aerospazio l'art. 6 prevede che i progetti collaborativi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono prevedere spese ammissibili non inferiori a €4.000.000,00, mentre non è data alcuna indicazione sul limite massimo dei costi di progetto e sul contributo richiedibile. Si chiede un chiarimento in merito.	Come rilevato nella domanda, l'avviso dispone, fermo restando quanto indicato all'articolo 4 punto 1, unicamente circa l'importo minimo delle spese ammissibili che i progetti collaborativi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono rispettare per risultare ammissibili.

fonte: http://burc.regione.campania.it

50	Il par.7, comma 3 dell'Avviso dice: "Con riferimento al costo del personale impegnato nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ove previsto, per come stabilito dall'Amministrazione regionale con DD 140 del 21/05/2018, lo stesso è da calcolarsi in base al costo orario standard, ai sensi dell'art. 67 par. 5 lett. a) punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, attraverso il metodo di calcolo di cui al Decreto interministeriale MIUR MISE prot. n. 116 del 24 gennaio 2018." Il DD 140 ed il DM 116 sono relativi al calcolo del costo standard per personale universitario strutturato (Professori Ordinari/Associati, Ricercatori a tempo Indeterminato/Determinato). Non è chiaro, dalla lettura dell'avviso, come determinare, ove ammissibile, il costo del personale universitario non strutturato (assegnisti, dottorandi, borsisti). Vanno valutati al costo reale?	Il punto 6 dell'articolo 7. *Spese ammissibili* dispone: "... Si applicano, inoltre, le "Linee guida alla rendicontazione dei costi ammissibili per progetti di Ricerca e Sviluppo e Innovazione per la realizzazione di investimenti per le infrastrutture di ricerca", di cui al Decreto n. 335 del 05/10/2018…". Pertanto, con riferimento ai contratti di lavoro autonomo parasubordinato citati nel quesito, costituiti principalmente da collaborazioni coordinate e continuative e/o forme analoghe (borse di dottorato, assegni di ricerca, ricercatori a contratto, borse di studio per attività di ricerca (borse di addestramento alla ricerca, borse post laurea, post dottorato, ecc.) gli stessi dovranno essere rendicontati sulla voce "spese di personale" a "*costo reale*" seguendo le indicazione delle medesime Linee Guida.

fonte: http://burc.regione.campania.it